



00000002741
29/12/2014
ASET HOLDING



Repertorio n.ro 1640

Raccolta n.ro 1380

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di dicembre .

(29 dicembre 2014)


In Fano, nel mio studio in Via Einaudi n. 6/A.

Avanti a me dott. Dario Colangeli Notaio di sede in Fano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,

sono presenti

"ASET HOLDING S.P.A.", con sede in Fano, Via Nolfi n. 3/A, capitale sociale euro 16.388.292,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro-Urbino, Partita IVA e codice fiscale: 02122270412, numero R.E.A. PS - 156045, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signora TESTA SUSANNA, nata a Padova il 27 maggio 1964, residente a Fano, Via XI Febbraio n. 3, domiciliata per la carica presso la sede sociale, al presente atto autorizzata in virtù di verbale del Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2014 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sub "A";

"DUOMO GPA S.R.L." con sede in Milano, Viale Sarca n. 195, capitale sociale euro 5.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice



fiscale: 00907370415, Partita IVA: 13274540155, numero R.E.A.

MI - 1640076, rappresentata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione signor CASSANI DIEGO FEDERICO, nato a Milano

il 7 ottobre 1956, ivi residente, Viale Testi Fulvio n. 56,

domiciliato per la carica presso la sede sociale, al presente

atto autorizzato in virtù di verbale della Riunione del Consi-

glio di Amministrazione in data 11 novembre 2014 che, in e-

stratto autentico, si allega al presente atto sub "B";

sono altresì presenti, al fine di accettare l'incarico di cui

infra:

CAVAZZONI PAOLO, nato a Trieste il 14 agosto 1968, ivi resi-

dente, Viale Miramare n. 271/03, funzionario, codice fiscale:

CVZ PLA 68M14 L424U;

AUSPICI TEODOSIO, nato a Fano il 23 agosto 1971, ivi residen-

te, Via Fabio Filzi n. 2, impiegato, codice fiscale: SPC TDS

71M23 D488E;

MOSCIATTI GRAZIA, nata a Camerino il 30 settembre 1956, resi-

dente a Fano, Via degli Oleandri n. 1, dirigente, codice fi-

scale: MSC GRZ 56P70 B474G;

GALASSO VINCENZO, nato a Ghilarza il 22 agosto 1964, residente

a Fano, Via San Francesco d'Assisi n. 11, dottore commerciali-

sta, codice fiscale: GLS VCN 64M22 E004F.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

PREMESSO


- che tra il Comune di Fano e la società "ASET HOLDING S.P.A." è stato stipulato un accordo quadro in data 2 ottobre 2013 Rep.n.ro 38888 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fano n. 155 del 29 luglio 2013 (allegato in copia conforme al presente atto sotto la lettera C);

- che all'art. 1 del sopraccitato accordo quadro il Comune di Fano ha affidato ad "ASET HOLDING SPA" l'espletamento dell'attività di stazione appaltante e correlato socio pubblico con capitale pari al 60% (sessanta per cento) al fine di costituire, tramite convenzione di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato (P.P.P.I), apposita società denominata "ASET ENTRATE S.R.L." per l'accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali secondo i vigenti principi comunitari;

- che a tale scopo la "ASET HOLDING SPA", società in house providing, ha individuato mediante procedura di evidenza pubblica a doppio oggetto, la società "DUOMO GPA S.R.L." quale socio privato per la quota di capitale pari al 40% (quaranta per cento) della costituenda società come risulta dal verbale di aggiudicazione n. 3 prot. n. 1675 del 31 luglio 2014;

- che con provvedimenti in data 26 novembre 2014 PGN n. 80722 e del 23 dicembre 2014 Prot.n. 87624 il Comune di Fano - Settore Servizi Finanziari - ha approvato l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda società;

- che all'art. 1 comma 3 del sopraccitato accordo quadro il

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name starting with 'A'. The stamp is faint and mostly illegible, but it contains some text around the perimeter.

rapporto intrattenuto dal Comune di Fano con la costituenda

"ASET ENTRATE S.R.L." si qualificherà quale rapporto di concessione nel pieno ed esclusivo rischio della società affidataria e con traslazione a favore della stessa di ogni inerente potere e prerogativa comunale sia di diritto pubblico che di diritto privato;

- che ai sensi all'art. 1 comma 4 del sopraccitato accordo quadro la durata dell'affidamento si intende non inferiore ad anni 15 (quindici) e non superiore ad anni 20 (venti);

- che ai sensi all'art. 3 del sopraccitato accordo quadro la riscossione dovrà essere effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 comma 2, gg-quater e successivi, del D.L. n. 70/2011 ovvero in base a successive disposizioni di legge di riordino della fiscalità locale;

- che ai sensi all'art. 6 comma 2 del sopraccitato accordo quadro è vietata la sub-concessione totale o parziale dei servizi tributari attribuiti, a pena di revoca, della concessione stessa e causa di messa in liquidazione della società con incameramento della garanzia fideiussoria di cui all'art. 1 comma 4 del sopraccitato accordo quadro;


tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) E' costituita fra le società comparenti una società a responsabilità limitata denominata "ASET ENTRATE S.R.L."

Art. 2) La società ha per oggetto la gestione e l'esecuzione

delle seguenti attività:

- la riscossione, la liquidazione, l'accertamento, il rimborso, e comunque ogni altra attività di incasso, pagamento, definizione e gestione, anche di "service" di supporto, delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali, società di servizi pubblici locali;
- tutte le attività di riscossione, attività di recupero crediti, di supporto e/o complementari, propedeutiche e/o di sviluppo dei servizi inerenti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali di Enti locali società di servizi pubblici locali che la legge consenta di svolgere;
- gli studi, la progettazione e la realizzazione di strumenti informatici, procedure organizzative, impianti, beni strumentali, attrezzature, modelli e similari, da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti; la loro elaborazione, il loro utilizzo, la loro diffusione, la loro vendita, la loro commercializzazione;
- le rilevazioni statistiche sull'andamento delle entrate, i relativi studi normativi, le indagini di mercato inerenti il gradimento dei servizi sulle entrate, anche con particolare riguardo al settore della pubblicità ed in settori affini; gli studi e le ricerche ad essi relativi;
- relativamente alle funzioni sopra menzionate, la promozione, realizzazione, commercializzazione e vendita di convegni, pub-



blicazioni, consulenze, partecipazioni a commissioni studio e di elaborazione normativa.

Essa non potrà costituire società, assumere partecipazioni, per lo svolgimento dei servizi sopra indicati e per quelli affini, o complementari; la società potrà svolgere la sua attività anche fuori dal territorio del comune ove ha sede nel rispetto delle normative vigenti con possibilità di partecipare a pubbliche gare attinenti il proprio oggetto sociale.

In particolare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà esercitare tutte le attività immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale con espressa esclusione del rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi nonché l'emissione di obbligazioni.

La società potrà inoltre svolgere servizi e concessioni, ovvero ogni attività di supporto amministrativo, commerciale, organizzativo e gestionale su incarico di enti locali, di enti pubblici, società pubbliche o private, in base a convenzione, nell'ambito dei servizi pubblici o altri offerti o da questi gestiti, anche verso altri enti pubblici sia territoriali che non territoriali nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di contrattualistica pubblica ed affidamenti.

La società potrà anche, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di contrattualistica pubblica ed affidamenti, elaborare e/o vendere o fornire a soggetti privati o

pubblici, servizi e procedure amministrative e informatiche, consulenze, sistemi organizzativi, assumere incarichi per l'espletamento di funzioni e compiti amministrativi e contabili, come la gestione degli sportelli al pubblico, anche elettronici, la gestione delle attività di post-vendita, le attività di fatturazione e ogni altra attività di supporto alla vendita, alla organizzazione, alla elaborazione delle politiche di marketing, di imprese private e pubbliche. Potrà gestire, amministrare, commercializzare, patrimoni, brevetti, o altri diritti.

Anche a tali fini la società non potrà costituire altre società, prestare garanzie, assumere partecipazioni, emettere obbligazioni.

Alla società è comunque vietata la attività di commercializzazione della pubblicità, e comunque l'esercizio diretto o indiretto di una influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di commercializzazione della pubblicità.

La società potrà inoltre svolgere ogni altra attività complementari e connesse a quelle indicate al comma 1.

Con riferimento a quanto previsto al comma 1, la società può svolgere le attività di liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione e gestione del contenzioso per le suddette entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari, collaterali

te:

- assegno circolare non trasferibile n. 8370257664 di euro

16.500,00 emesso in data 24 dicembre 2014 dalla Banca

dell'Adriatico spa - agenzia di Fano, Via Roma, dal socio ASET

HOLDING S.P.A.;

- assegno circolare non trasferibile Serie e n. 6-984506147-01

di euro 11.000,00 emesso in data 11 dicembre 2014 dalla Cassa

di Risparmio di Fano - Agenzia n. 1 di Fano, dal socio DUOMO

GPA S.R.L.;

entrambi intestati alla costituenda società "ASET ENTRATE

S.R.L."

Detti assegni vengono consegnati nelle mani dell'organo ammi-

nistrativo, il quale dichiara di averli ricevuti, rilasciando-

ne relativa quietanza, obbligandosi a versarli nelle casse so-

ciali.

Art. 7) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni

anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre

2015.

Art. 8) La società verrà amministrata da un consiglio di ammi-

nistrazione composto da numero 3 membri nominati nelle persone

dei signori:

CAVAZZONI PAOLO - Presidente;

AUSPICI TEODOSIO - Vice Presidente;

MOSCIATTI GRAZIA - Consigliere;

che, appositamente intervenuti, accettano.

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, salvo quanto disposto dalla legge e dallo statuto, e fatte salve le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile nonchè salvi i poteri attribuiti al presidente del consiglio di amministrazione

Gli amministratori si intendono nominati per un periodo non superiore ai tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Le società Componenti convengono che membri del consiglio di amministrazione sono i signori

PRESIDENTE - di espressione del socio DUOMO GPA S.R.L. - CA-
VAZZONI PAOLO

Con remunerazione determinata secondo il progetto di gara oggetto della aggiudicazione sopra citato, a carico della società con rimborso, ai sensi del detto progetto di gara, da parte dei soci della categoria "B";

VICE PRESIDENTE - di espressione del socio ASET HOLDING SPA -
AUSPICI TEODOSIO;

CONSIGLIERE - di espressione del socio ASET HOLDING SPA - MO-
SCIATTI GRAZIA;

che assumono l'incarico a titolo non oneroso ai sensi dell'art. 21 dell'allegato statuto.

Art. 9) La Società ha organo Sindacale ai sensi di quanto pre-

visto dallo statuto sociale.

Viene nominato Sindaco Unico il dott. GALASSO VINCENZO il quale, appositamente intervenuto, accetta per la durata prevista dallo statuto sociale.

Art. 10) Le spese di costituzione, che si indicano nell'ammon-tare globale approssimativo di euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) sono a carico della società.

Art. 11) Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo si fa espresso riferimento allo statuto sociale costituito da n.ro 33 articoli, che previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D" per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 12) Le parti, dichiarando di averne esatta conoscenza, espressamente dispensano me notaio dal dare lettura degli al-legati.

Art. 13) L'organo amministrativo chiede, ai sensi dell'art. 2383 4° comma del Codice Civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio ca-ricio non sussiste alcuna causa di ineleggibilità o di decaden-za prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o da altre norme di legge.

Delega ad espletare l'adempimento il Notaio rogante.

Art. 14) I componenti:

* autorizzano me Notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente atto, per gli adempimenti dovuti in e-

secuzione dell'atto stesso nonché per esigenze organizzative

dell'ufficio;

* dichiarano che io Notaio ho personalmente indagato la volontà degli stessi ed ho loro spiegato il contenuto del presente atto, contestualmente alla stipula.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su undici pagine intere e quanto sin qui della presente dodicesima di tre fogli e da me letto ai componenti che su mia domanda lo hanno approvato.

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti trenta (ore 19,30).

F.to Susanna Testa

F.to Diego Federico Cassani

F.to Paolo Cavazzoni

F.to Teodosio Auspici

F.to Grazia Mosciatti

F.to Vincenzo Galasso

F.to Dario Colangeli Notaio

STATUTO

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE DURATA - OGGETTO

Art. 1-Denominazione e Natura

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Oggetto sociale

CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art. 5 - Capitale sociale

Art. 6 Regime di circolazione delle partecipazioni sociali.

Art. 7 Prestazioni accessorie

Art. 8 - Divieto di costituzione di pegno e/o usufrutto

Art. 9 - Esclusione

Art. 10 Determinazione del valore della quota in caso di re-
cesso, esclusione o cessione di quota

Art. 11 - Titoli di debito

Art. 12 - Finanziamenti

Art. 13 - Recesso


TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 14 - Assemblea dei soci

Art. 15 - Materie riservate all'assemblea dei soci

Art. 16 - Assemblea dei soci - intervento in assemblea



Art. 17 - Presidenza e verbalizzazione

Art. 18 - Decisioni dei soci - quorum

Art. 19 - Trasmissione atti ai soci

Art. 20 - Report periodico ai soci

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Organi di Amministrazione

Art. 22- Presidenza - Vice Presidenza e Rappresentanza

Art. 23 - Poteri e Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Art. 24 - Stallo decisionale

Art. 25 - Poteri del presidente del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26 - Organo di Controllo

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 - Esercizio sociale

Art. 28 - Budget, autorizzazione dei soci, consuntivo

Art. 29 - Utili di esercizio

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

Art. 31 Legge di circolazione e disciplina dei particolari diritti ex art. 2468 comma 3 CC.

Art. 32 - Clausola compromissoria

Art. 33 - Rinvio

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE DURATA - OGGETTO

Art. 1-Denominazione e Natura

E' costituita, nel rispetto dei principi comunitari relativi al P.P.P.I. (partenariato pubblico privato istituzionalizzato) e dell'art. 2462 del cod. civ., una società a responsabilità limitata, denominata "ASET ENTRATE S.R.L.", di seguito anche "società", la stessa è disciplinata dalle norme di legge e del presente Statuto.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede legale fissata nel Comune di Fano (PU), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

La Società, potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire e/o chiudere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2034.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione e l'esecuzione delle seguenti attività:

- la riscossione, la liquidazione, l'accertamento, il rimborso, e comunque ogni altra attività di incasso, pagamento, definizione e gestione, anche di "service" di supporto, delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali, società di servizi pubblici locali;

- tutte le attività di riscossione, attività di recupero crediti, di supporto e/o complementari, propedeutiche e/o di sviluppo dei servizi inerenti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali di Enti locali società di servizi pubblici locali che la legge consenta di svolgere;

- gli studi, la progettazione e la realizzazione di strumenti informatici, procedure organizzative, impianti, beni strumentali, attrezzature, modelli e similari, da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti; la loro elaborazione, il loro utilizzo, la loro diffusione, la loro vendita, la loro commercializzazione;

- le rilevazioni statistiche sull'andamento delle entrate, i relativi studi normativi, le indagini di mercato inerenti il gradimento dei servizi sulle entrate, anche con particolare riguardo al settore della pubblicità ed in settori affini; gli studi e le ricerche ad essi relativi;


- relativamente alle funzioni sopra menzionate, la promozione, realizzazione, commercializzazione e vendita di convegni, pubblicazioni, consulenze, partecipazioni a commissioni studio e di elaborazione normativa.

Essa non potrà costituire società, assumere partecipazioni, per lo svolgimento dei servizi sopra indicati e per quelli affini, o complementari; la società potrà svolgere la sua attività anche fuori dal territorio del comune ove ha sede nel rispetto delle normative vigenti con possibilità di partecipare a pubbliche gare attinenti il proprio oggetto sociale.

In particolare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà esercitare tutte le attività immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale con espressa esclusione del rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi nonché l'emissione di obbligazioni.

La società potrà inoltre svolgere servizi e concessioni, ovvero ogni attività di supporto amministrativo, commerciale, organizzativo e gestionale su incarico di enti locali, di enti pubblici, società pubbliche o private, in base a convenzione, nell'ambito dei servizi pubblici o altri offerti o da questi gestiti, anche verso altri enti pubblici sia territoriali che non territoriali nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di contrattualistica pubblica ed affidamenti.

La società potrà anche, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di contrattualistica pubblica ed affidamenti, elaborare e/o vendere o fornire a soggetti privati o pubblici, servizi e procedure amministrative e informatiche, consulenze, sistemi organizzativi, assumere incarichi per



l'espletamento di funzioni e compiti amministrativi e contabili, come la gestione degli sportelli al pubblico, anche elettronici, la gestione delle attività di post-vendita, le attività di fatturazione e ogni altra attività di supporto alla vendita, alla organizzazione, alla elaborazione delle politiche di marketing, di imprese private e pubbliche. Potrà gestire, amministrare, commercializzare, patrimoni, brevetti, o altri diritti.

Anche a tali fini la società non potrà costituire altre società, prestare garanzie, assumere partecipazioni, emettere obbligazioni.

Alla società è comunque vietata la attività di commercializzazione della pubblicità, e comunque l'esercizio diretto o indiretto di una influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di commercializzazione della pubblicità.

La società potrà inoltre svolgere ogni altra attività complementari e connesse a quelle indicate al comma 1.

Con riferimento a quanto previsto al comma 1, la società può svolgere le attività di liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione e gestione del contenzioso per le suddette entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari, collaterali e di supporto alle medesime, ivi comprese le attività di controllo e sanzionatorie nei limiti e con le modalità previste

da norme di legge e regolamentari.

Le attività relative ai commi precedenti, esercitate in relazione alle entrate degli enti pubblici locali, e delle società di servizi pubblici locali, potranno altresì riguardare lo svolgimento completo dei procedimenti amministrativi e/o tributari o di parte degli stessi - sulla base dei vigenti regolamenti pubblici in materia e relative verifiche e controlli.

La Società potrà procedere anche ai rimborsi ai cittadini/contribuenti sulla base di quanto previsto dal contratto di affidamento sottoscritto con gli enti e le società affidanti.

La Società non potrà rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI - RECESSO


Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) ai sensi dell'articolo 2468 del cod. civ.

La compagine sociale si intende costituita da due categorie di soci così contraddistinte:

*** Categoria A:**

- soci di natura pubblicistica esemplificativamente identificati in: enti pubblici ai sensi della vigente normativa, enti locali, enti territoriali, enti soggetti a direzione e coordinamento dei precedenti o nei quali enti pubblici, locali o territoriali detengono la maggioranza dei voti esercitabili ex



art. 2479 C.C.; in sede di costituzione rappresentata unicamente dal socio ASET HOLDING S.P.A.

*** Categoria B:**

- soci di natura privatistica esemplificativamente individuati in soggetti diversi da quanto sopra, necessariamente scelti con gara pubblica ai sensi di legge e la cui partecipazione deve intendersi inscindibilmente connessa al principio dell'affidamento del servizio; in sede di costituzione rappresentata unicamente dal socio DUOMO GPA S.R.L.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in natura o crediti o con altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'articolo 2465 c.c.

Alla categoria "B" è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie di cui al successivo art. 6.

Art. 6 Regime di circolazione delle partecipazioni sociali.

Le quote di partecipazione sociale si intendono inalienabili, intrasferibili ed incedibili, in tutto o in parte, per tutta la durata della società salvo quanto infra previsto.

Viene determinato in favore dei soci della categoria "B" il particolare diritto ex art. 2468 comma 3 C.C. avente per oggetto la facoltà di cedere, esclusivamente per l'intero, la propria partecipazione sociale alle seguenti condizioni:

- preventiva procedura di aggiudicazione dell'affidamento del

servizio di riscossione - salva la facoltà dell'Ente affidante di assumere in proprio l'esecuzione del servizio ed in tal caso di rilasciare "nulla osta" alla cessione immediata - mediante gara pubblica il cui complessivo procedimento deve concludersi entro 18 mesi dalla comunicazione (mediante notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario) della volontà di cedere - in tutto o in parte - la partecipazione sociale, da espletarsi a cura del competente ufficio od ente incaricato dal Comune di Fano, garantendo in ogni caso la continuità nello svolgimento del servizio e delle relative garanzie;

- determinazione del valore di cessione di partecipazione ai sensi dell'art.10 del presente statuto.


- cessione solo a favore di soggetti iscritti all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi ex D.M. 11/09/2000 n. 289;

In caso di trasferimento di partecipazioni in violazione di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia di PPPI e presente articolo l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Art. 7 Prestazioni accessorie

I soci di cui alla categoria "B" svolgono per la società ogni prestazione inerente al raggiungimento degli scopi societari, concordandone modalità e condizioni.

I soci di cui alla categoria "B" sono obbligati a svolgere le



prestazioni derivanti dai capitolati sottoscritti, dalle offerte presentate e dal progetto presentato per la costituzione della società, alle condizioni risultanti da quelli.

La mancata esecuzione di quelle prestazioni a quelle modalità costituisce giusta causa di esclusione del socio privato e di immediata escussione della cauzione richiesta in fase di gara.

Art. 8 - Divieto di costituzione di pegno e/o usufrutto

E' vietata la costituzione di pegno e/o usufrutto, in tutto o in parte, sulle quote della società.

Art. 9 - Esclusione

Oltre che per le cause previste dalla legge, viene determinato in favore dei singoli soci della categoria "A" il particolare diritto ex art. 2468 comma 3 C.C. avente per oggetto la richiesta di esclusione per giusta causa dei soci ex art. 2473 bis c.c. di cui alla categoria "B" al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali di qualsiasi tipo;
- abbia avviato, per qualsiasi ragione, procedure di liquidazione volontaria o coatta;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società e/o dei soggetti affidanti, così come risultanti dalla gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato mediante la quale è risultato aggiudicatario;

- rilevante violazione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni da accertarsi, in caso di contestazione, da parte del competente ufficio del Comune di Fano titolare delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi;

- perdita, da parte del socio privato o dei soci della società veicolo nel caso in cui aggiudicatario sia risultato un raggruppamento d'impresa, dei requisiti vincolanti richiesti in sede di gara, di natura giuridica e autorizzatoria, ovvero, legati alle capacità tecnico-imprenditoriali ed espressamente specificati nell'offerta ai fini dell'aggiudicazione della gara;

- determini grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose;

- determini grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale;

- la mancata esecuzione delle prestazioni secondo le modalità previste.

La richiesta di esclusione deve essere formulata da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, non computandosi nel calcolo la quota del socio della cui esclusione si tratta.

La richiesta deve essere presentata all'Organo Amministrativo



e contenere le motivazioni che la sorreggono. L'Organo Amministrativo - verificata l'impossibilità di comporre amichevolmente il dissidio - entro i 30 (trenta) giorni successivi dovrà decidere in merito alla richiesta di esclusione. In caso di sua inerzia, decorso il termine sopra fissato, l'istanza potrà essere presentata direttamente dai soci individualmente al collegio arbitrale.

Al momento dell'esclusione del socio la quota sarà valutata ai sensi di quanto previsto all'art. 10.

La liquidazione della quota avverrà in deroga ai limiti imposti dall'art. 2473 codice civile entro 180 giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di accoglimento della richiesta di esclusione.

L'importo da liquidarsi a seguito dell'esclusione sarà decurtato dell'eventuale importo spettante alla società, a titolo restitutorio o risarcitorio, accertato a seguito di procedimento di risoluzione della controversia di fronte al collegio arbitrale nelle ipotesi di cui sopra.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del lodo alle parti.

Art 10 Determinazione del valore della quota in caso di recesso, esclusione o cessione di quota

In ogni ipotesi di cessione della partecipazione sociale, esercizio del diritto di recesso o esclusione del socio, la quota sarà valutata a cura del consiglio di amministrazione,

che decide a maggioranza dei componenti, esclusivamente in ragione della partecipazione sociale proporzionalmente al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società. E' comunque esclusa la valutazione di danni emergenti e/o lucri cessanti.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente applicandosi in tal caso l'art. 1349, comma 1, c.c.

Art. 11 - Titoli di debito

La società non può emettere titoli di debito al portatore o nominativi ai sensi della vigente normativa.


Art. 12 - Finanziamenti

La Società può acquisire dai soci i versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti finalizzati a coprire in modo surrettizio e/o elusivo le perdite sono vietati.

I finanziamenti effettuati dai soci ai sensi dell'articolo 2467 c.c., ove non diversamente disposto lo in modo esplicito, si intendono infruttiferi.

Art. 13 - Recesso

Spetta ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 del c.c. e negli altri casi previsti dalla nor-

A circular stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 12. The stamp contains illegible text, likely a company or notary seal. Below the stamp, there is a handwritten signature in dark ink.

mativa vigente.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata. Il recesso della parte pubblica è sottoposto a previa delibera del Consiglio Comunale di Fano.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione dei soci della categoria "B" per la quale s'intende esercitato il diritto di recesso è alienabile tramite procedura di gara gestita a cura del competente ufficio od ente incaricato dal Comune di Fano fermo restando la continuità del servizio e delle relative garanzie e nei limiti, termini e condizioni di cui all'art. 6.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scio-

glimento della società.

Il socio che recede dalla società ha diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità di cui all'art 10.

Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dagli artt. 2473 e ss. c.c..

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 14 - Assemblea dei soci


Le decisioni dei soci avvengono con il metodo assembleare.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Cda presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio del Comune di Fano.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dai libri sociali, con lettera raccomandata con avviso di ritorno, ovvero tramite PEC, pervenuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.



Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti oppure informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2373 del codice civile per le società per azioni.

Art. 15 - Materie riservate all'assemblea dei soci

La società delibera ai sensi dell'articolo 2479 C.C. sulle seguenti materie:

- nomina l'organo di controllo, e ne determina il relativo compenso lordo annuo onnicomprensivo;
- provvede alla nomina, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio fissando il relativo compenso;

- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori e le società di revisione ed in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;

- delibera, previa proposta del c.d.a., sull'approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili nonché sul piano triennale degli investimenti;


- approva gli indirizzi generali di gestione delle attività affidate alla società;

- delibera, ex art. 2446, comma 1 del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;

- approva il budget annuale di previsione previa proposta del c.d.a.;

- autorizza i contratti aventi per oggetto diritti reali di garanzia di qualunque importo e contratti di acquisto o cessione di diritti reali immobiliari di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00);

- delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della SOCIETA' riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dalla legge, ovvero sottoposti al suo esame dagli Amministratori.



L'assemblea delibera ai sensi dell'articolo 2479 bis comma 3

nelle seguenti ipotesi:

a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; per la modifica dello statuto occorre il conforme parere favorevole del Dirigente Comunale competente in materia di tributi del Comune di Fano.

b) delibera sulle operazioni di scioglimento e liquidazione della società;

c) delibera sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;

d) delibera sulle modifiche del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, per l'approvazione del Budget come previsto all'art. 28 e per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro settanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 16 - Assemblea dei soci - intervento in assemblea

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della società.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;


b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 17 - Presidenza e verbalizzazione

La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del c.d.a. oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza sem-



plice del capitale presente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione a partecipare dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive previa redazione da parte del Segretario che verifica il diritto di voto dei presenti per materia.

Le modalità di votazione sia nell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

Art. 18 - Decisioni dei soci - quorum

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.

Per le decisioni di cui all'art. 2479 n. 4 e 5 la decisione deve essere assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per le decisioni che riguardano le modifiche al presente articolo, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresen-

tano il 70% dell'intero capitale sociale anche per le convocazioni successive. La modifica deve, in ogni caso, essere approvata dal dirigente del Comune di Fano competente in materia di Tributi.

Art. 19 - Trasmissione atti ai soci

La Società è tenuta ad inviare ai soci il budget come previsto dal presente statuto, il bilancio d'esercizio composto dai documenti previsti per legge e dal presente statuto.

Art. 20 - Report periodico ai soci

L'organo amministrativo redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo decorrente dall'inizio dell'esercizio fino al trenta giugno di ogni anno e lo trasmette direttamente ai soci entro e non oltre il 30 (trenta) del mese di Settembre di ciascun anno.

Il report di cui al comma precedente è accompagnato da una analitica relazione del Presidente/Amministratore delegato illustrante i criteri di determinazione del risultato economico e la prevedibile evoluzione dell'andamento della gestione economica della società fino alla chiusura dell'esercizio in corso, indicando qualora necessario i necessari correttivi economico/gestionali.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Organi di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da un numero di 3 (tre) componenti compreso il Presidente.

I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore ai tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Viene determinato in favore dei soci della categoria "A" il particolare diritto ex art. 2468 comma 3 nonché 2449 C.C. avente per oggetto la nomina e la revoca - per giusta causa - diretta di due amministratori di cui uno assumerà la qualifica di Vice Presidente.

Le nomine dovranno essere effettuate tra i componenti dei rispettivi organi amministrativi "ratione officii" Agli amministratori così nominati non spetta alcun compenso. Essendo le nomine di cui sopra "ratione officii" ogni ipotesi di revoca o cessazione dalla funzione ricoperta all'interno dell'ente di provenienza costituisce causa di decadenza automatica da componente del consiglio di amministrazione della ASET ENTRATE SRL.

Viene determinato in favore della categoria "B" il particolare diritto ex art. 2468 comma 3 C.C. avente per oggetto la nomina del terzo componente del consiglio di amministrazione che assumerà la qualifica di Presidente. La remunerazione degli amministratori come sopra individuati sarà determinata secondo il progetto di gara oggetto della aggiudicazione del 31 luglio

2014 Prot.n. 1657, a carico della società con rimborso, ai sensi del detto progetto di gara, da parte dei soci della categoria "B".

I particolari diritti di cui sopra potranno essere esercitati in sede di assemblea convocata per la nomina degli amministratori.

Le nomine di cui al presente articolo verranno effettuate in conformità alla vigente normativa in tema di rappresentanza di genere e, pertanto, solo a questo specifico fine, ove occorra potrà essere individuato un dirigente ovvero un dipendente dei soci della categoria "A" o degli affidanti il servizio di riscossione nel rispetto del principio della non onerosità della funzione di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Fano 155/2013 del 29 luglio 2013, con privilegio di scelta di genere in capo ai soci della categoria "B" in relazione alla nomina di loro competenza.

I componenti del consiglio di amministrazione nominati in seguito all'esercizio dei particolari diritti di cui alla categoria "B" possono essere revocati dall'Assemblea ovvero, per giusta causa, dai soci che li hanno nominati.

La revoca del presidente, per poter essere efficacemente esperita, necessita del preventivo parere del dirigente del Comune di Fano competente in materia di tributi.

Nel solo caso in cui la categoria "B" fosse composta da più soci, le nomine verranno effettuate dal solo socio che detenga

la maggior partecipazione all'interno della detta categoria.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché si provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Amministratore nominato dai soci della categoria "B", assumendo altresì le funzioni di Presidente e deve possedere, oltre quanto previsto al comma precedente, requisiti di spiccata e specialistica professionalità, unitamente ad esperienza in materia tributaria e di fiscalità locale debitamente documentata.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente.

L'Amministratore che, senza giustificato motivo, non si presenta a due Consigli di Amministrazione consecutivi, viene escluso di diritto dal Consiglio. Entro 30 giorni l'assemblea dovrà procedere alla nomina di un nuovo amministratore.

Art. 22- Presidenza - Vice Presidenza e Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Poteri e Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni che la legge espressamente non consente di delegare al Presidente.

Il consiglio di amministrazione gestisce la società e compie tutte le operazioni ordinarie e straordinarie necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea dal presente statuto nonchè per i poteri attribuiti al presidente del Consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione decide sull'affidamento di attività e servizi da parte di enti pubblici o società pubbliche o private.

Il Consiglio di Amministrazione è competente in merito alla decisione per la richiesta di qualsiasi tipo, forma ed importo di mutui-ipotecari e/o chirografari, finanziamenti, affidamenti, polizze fidejussorie e fidejussioni.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, anche su richiesta di un solo socio e in caso di inerzia dello stesso, da parte del Vice Presidente.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata

A.R., raccomandata a mano, o telex o telegramma o telefax, o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax o posta elettronica (e-mail), da spedirsi almeno un giorno prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel

relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 24 - Stallo decisionale

In caso si verifichi una situazione di stallo decisionale in seno all'organo amministrativo attinente a questioni aventi carattere gestionale, la decisione sarà devoluta all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 18 comma 2, che delibererà con le maggioranze previste per l'Assemblea ai sensi dell'art. 20 comma 3, previa relazione dell'organo amministrativo. La delibera dei Soci sarà sostitutiva della decisione dell'organo amministrativo.

Per stallo decisionale si intende l'impossibilità di decidere in capo all'organo amministrativo a causa di voto paritetico, inerzia decisionale protratta per due mesi nonché ovvero per mancata approvazione del bilancio di esercizio o del Bilancio preventivo dopo due sedute dell'assemblea risultate infruttuose.

Art. 25 - Poteri del presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è investito -

senza necessità di delega alcuna o autorizzazione - di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, anche con rappresentanza esterna ai sensi del presente statuto nonché delle prerogative non riservate per legge espressamente al c.d.a. ed in quanto tali non delegabili; al medesimo è assegnato, altresì, il ruolo di funzionario responsabile della riscossione ai sensi del D.L. 70/2011 e s.m.i.; in particolare i poteri attribuiti prevedono in via esemplificativa e non esaustiva:

a) comperare e vendere merci e materiali attinenti l'esercizio dei servizi di cui la società è incarica, veicoli di ogni genere, negoziare, girare ed esigere vaglia bancari, assegni, buoni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di commercio, firmare le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute alla società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici e cartoline vaglia, firmare e quietanzare ricevute liberatorie e discariche, transigere e conciliare, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca e istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati;

b) fare e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico e privato e istituto compresa la cassa depositi e prestiti, rilasciare gli opportuni discarichi e liberazioni, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle Poste e Ferrovie Statali, da qualunque pubblico e privato ufficio di spedizioni;

- c) promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere procedimenti per decreto ingiuntivo, promuovere sequestri e pignoramenti anche presso terzi e i medesimi revocare, intervenire nei giudizi fallimentari e fare le operazioni fallimentari quando possa essere richiesto dalle relative procedure, fare qualunque pratica in via amministrativa anche presso autorità governative, regionali, provinciali e comunali, redigere, firmare e presentare ricorsi e riserve contro accertamenti di tasse, imposte e tributi avanti a qualsiasi autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza;
- d) partecipare a collaudi e liquidazioni;
- e) nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso presidente in ambito tributario e amministrativo;
- f) rilasciare pagherò diretti, accettare tratte nel limite del budget di spesa approvato dal C.d.A.;
- g) compiere tutte quelle operazioni per operare sui conti bancari e postali della società nei limiti degli affidamenti concessi alla società e nel rispetto della competenza di cui all'articolo 23;
- h) sottoscrivere rapporti di fornitura per l'acquisto di merci o beni strumentali anche attraverso contratti di leasing;
- i) organizzare la logistica e l'organizzazione per la produzione dei servizi affidati alla società;
- l) proporre al consiglio di amministrazione il Budget da sottoporre ai soci per l'approvazione.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26 - Organo di Controllo

I controlli societari sono svolti dall'organo di controllo che svolge anche la funzione di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo sarà costituito monocraticamente ed è composto da un Sindaco Unico nominato dall'Assemblea, tranne il primo, che è nominato in sede di atto costitutivo. Il Sindaco Unico ha la qualifica di revisore legale.

Il Sindaco Unico è scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali dei Conti e dovranno essere rispettate le disposizioni normative in materia di parità di accesso alla carica di organo di controllo di società operanti nel settore pubblico.

La nomina del Sindaco Unico avviene con il metodo della presentazione delle candidature a cui attribuiranno i voti i soci.

Sono cause di ineleggibilità e decadenza a componente dell'organo di controllo le cause di cui all'articolo 2399 del c.c. in materia di collegio sindacale delle società per azioni e ogni altro vincolo previsto da specifiche disposizioni normative.

Il Sindaco unico dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. E' rieleggibile per una sola vol-

ta.

Al Sindaco Unico spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge.

Il compenso annuo lordo onnicomprensivo del Sindaco Unico è stabilito all'atto della nomina.

Al Sindaco Unico compete anche la funzione di revisione legale dei conti.

L'Assemblea dei soci, prima di procedere alla nomina dell'organo di controllo, delibera in merito alla forma collegiale monocratica.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 28 - Budget, autorizzazione dei soci, consuntivo

La Società, redige un budget contenente un programma annuale ed un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità

al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

c) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 codice civile;

d) la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario;

Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'organo amministrativo entro il trenta novembre di ciascun anno. Successivamente alla sua predisposizione, l'organo amministrativo lo presenta ai soci al fine di deliberare in merito

all'approvazione entro il trentun dicembre successivo.

L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

Art. 29 - Utili di esercizio

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

- a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Ai sensi dell'art. 2484, primo comma punto 7) del codice civile costituisce causa di scioglimento:

- a) la perdita dell'iscrizione dall'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi ex D.M. 11/09/2000 n. 289 da parte dei soci di cui al-

la categoria "B" ovvero da parte del socio che detiene la quota di partecipazione di maggioranza del socio di categoria "B", se nei 18 mesi successivi non si proceda al completamento della procedura di aggiudicazione ad altro concessionario avente il requisito di cui sopra;

b) la cessione della propria azienda da parte del socio di cui alla categoria "B" senza preventiva autorizzazione del Socio di cui alla categoria "A";

c) la revoca o la decadenza o l'annullamento della concessione di cui all'accordo quadro stipulato in data 2 ottobre 2013 Rep.n.ro 38888 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fano n. 155 del 29 luglio 2013.

d) perdite per tre esercizi consecutivi.

Art. 31 Legge di circolazione e disciplina dei particolari diritti ex art. 2468 comma 3 CC.

I particolari diritti previsti dal presente statuto devono essere intesi nell'esclusivo interesse della società, ossia per la migliore e più efficiente realizzazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale e dunque devono intendersi come norme di regolamentazione societaria.

I particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. vengono così elencati agli articoli:

- ex art. 6: in favore dei soci della categoria "B" il particolare diritto avente per oggetto la facoltà di cedere le proprie partecipazioni sociali alle condizioni ivi dettate;

- ex art. 9: in favore dei soci della categoria "A" il particolare diritto ex avente per oggetto la richiesta di esclusione per giusta dei soci ex art. 2473 bis c.c. di cui alla categoria "B" al ricorrere delle ipotesi ivi previste;

- ex art. 21: in favore dei soci della categoria "A" il particolare diritto ex art. 2468 comma 3 nonché 2449 C.C. avente per oggetto la nomina e la revoca - per giusta causa - diretta di due amministratori di cui uno assumerà la qualifica di Vice Presidente con le modalità ivi previste;

- ex art. 21: in favore della categoria "B" il particolare diritto ex art. 2468 comma 3 C.C. avente per oggetto la nomina del terzo componente del consiglio di amministrazione che assumerà la qualifica di Presidente.

Tutti i particolari diritti previsti dal presente statuto e sopraelencati, ad eccezione di quanto previsto al comma successivo, si intendono - in caso di cessione a qualsiasi titolo della partecipazione sociale, in tutto o in parte - automaticamente estesi al cessionario ferma la permanenza del diritto in capo al cedente pro-parte; detti diritti si intendono altresì estinti, in capo al socio cedente, in caso di cessione totale della partecipazione sociale e pienamente trasferiti alla parte cessionaria.

Il particolare diritto ex art. 2468 comma 3 C.C., avente per oggetto la nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 21 da parte dei soci della categoria "A", non si intende trasfe-

rito al cessionario della partecipazione sociale - in caso di abrogazione del comma 1 di cui all'art.6 - e si intende estinto in caso di cessione della partecipazione sociale.

La modifica dei particolari diritti di cui sopra potrà essere effettuata esclusivamente in sede assembleare e con il consenso di tutti i soci.

Art. 32 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, verrà sottoposta, nei casi consentiti dalla legge, al giudizio di tre (3) arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società.

Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria

soria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare entro novanta giorni il diritto di recesso, disciplinato ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

Art. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto ovvero nei casi controversi, si osservano, in quanto compatibili con le disposizioni di legge in materia contrattualistica pubblica afferente i PPPI e diritto societario, le clausole di cui al contratto quadro del 2/10/2013 e normative afferenti relative al provvedimento dirigenziale n.1860/2013 e delibera consiglio comunale n.155/2013 del Comune di Fano.

F.to Susanna Testa

F.to Diego Federico Cassani

F.to Paolo Cavazzoni

F.to Teodosio Auspici

F.to Grazia Mosciatti

F.to Vincenzo Galasso

F.to Dario Colangeli Notaio

Copia conforme all'originale debitamente
firmato che si riferisce per gli atti di legge
omessi gli allegati per volontà delle parti.

Fano, D

20 DIC. 2014

